



# CITTÀ DI SALA CONSILINA

PROVINCIA DI SALERNO - C.A.P. 84036

ORDINANZA N. 02

ANNO 2017

OGGETTO: OBBLIGO DI PNEUMATICI DA NEVE O CATENE A BORDO PER IL TRANSITO SU STRADE COMUNALI.

## IL RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE

**PREMESSO** che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;

**CONSIDERATO** che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli e che, in tali circostanze, occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di emergenza, di pubblica utilità, antighiaccio e sgombero della neve;

**VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. e) (ovvero art. 7 comma 1 lett. a)) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 1 comma 1 della Legge 29 luglio 2010, n. 120 ;

**VISTA** la direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve prot. RU/1580 del 16.01.2013 ;

**RITENUTO** che per tutelare prioritariamente la pubblica incolumità si ritiene di dover prescrivere, per tutti i veicoli transitanti lungo le strade site nel territorio di competenza del Comune di Sala Consilina, definiti dall'art. 54 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, l'obbligo di circolare con speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio o, in alternativa, di circolare disponendo a bordo del veicolo di idonei mezzi antisdrucchiolevoli (adeguati per il tipo di veicolo in uso);

**VISTO** il D.Lgs. 285/1992 nonché il D.P.R. 16/12/1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 107 del Testo Unico Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ,

## ORDINA

1. dalla data odierna e fino al 15 aprile 2017 e, per gli anni successivi, per il periodo compreso tra il 15 novembre ed il 15 aprile di ogni anno solare, dalle ore 00.00 alle ore 24.00, l'istituzione dell'obbligo di circolare su tutte le strade site nel territorio di competenza del Comune di Sala Consilina, per tutti i veicoli definiti dall'art. 54 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, con speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio o, in alternativa, di circolare disponendo a bordo del veicolo di idonei mezzi antisdrucchiolevoli adeguati per il tipo di veicolo in uso,
2. nel periodo di vigenza dell'obbligo, i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto,
3. l'obbligo di cui al punto 1 assume validità anche al di fuori dei periodi indicati, al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio,

## DISPONE

1. gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la direttiva 92/23/CEE del Consiglio della Comunità Europea e successive modificazioni, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione;
2. i mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10.05.2011 - norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2; sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 13.03.2002 - norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1;
3. i dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo; tali dispositivi devono essere

- montati almeno sulle ruote degli assi motori;
4. nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971, emanata dall'allora Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile.

Il presente provvedimento sarà integrato successivamente con l'apposizione della prescritta segnaletica stradale.

I funzionari, gli ufficiali e gli agenti addetti al servizio di polizia stradale, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, sono incaricati dell'esecuzione ed osservanza della presente ordinanza.

L'inosservanza della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 30.04.1992 - art. 6 c. 4 lett e) e c. 14 per quanto riguarda la circolazione fuori dai centri abitati e art. 7 c. 1 lett. a) e c. 14 per quanto riguarda la circolazione nei centri abitati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 gg. al TAR della Regione Campania, ovvero secondo le modalità stabilite nel regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada (art. 74 D.P.R. 495/1992) al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 37 D.Lgs. 285/1992).

#### **MANDA**

alla Prefettura di Salerno, ai Vigili del Fuoco di Salerno per il distacco di Sala Consilina, al Comando Stazione Carabinieri di Sala Consilina.

*dalla Residenza Municipale, il 12 gennaio 2017*

Il Responsabile P.O. del Settore  
Ten. Gian Mauro Baratta